

ACCORDO SINDACALE SU MOBILITA'
BOFROST* ITALIA S.P.A.

Il giorno 14 giugno 2013 a Bologna, si sono incontrati:


- i signori Gianluca Tesolin e Claudio della Rovere, per la società bofrost* Italia S.p.A., con sede a S. Vito al Tagliamento (PN), assistiti dalla dott.ssa Camilla Capasa;
- le Segreterie Nazionali di Filcams - CGIL, Fisascat - CISL e Uiltucs - UIL, nelle persone dei signori [redacted] e Danilo Lelli, Mario Piovesan e Mirco Ceotto e Mauro Agricola, che intervengono anche in nome e per conto delle rispettive strutture territoriali interessate.

Premesso che l'incontro odierno è stato preceduto da altri momenti di confronto, che hanno permesso di procedere lungo un percorso condiviso finalizzato ad una razionale riorganizzazione aziendale ed al consolidamento del modello organizzativo attuale.

Dopo ampia discussione, le parti hanno trovato un punto di incontro nel corso dell'esame congiunto, rispetto all'ipotesi aziendale di cui alla comunicazione di avvio della procedura datata 31/05/2013.

Si è convenuto dunque che, per far fronte alle oggettive condizioni di mercato e alla profonda trasformazione del modello dei consumi di generi alimentari che impongono sempre maggiori livelli di efficienza operativa e di efficacia del servizio, la società bofrost* Italia S.p.A. deve necessariamente riassetare la propria organizzazione.

In particolare, si interverrà attraverso un ulteriore riaccorpamento delle zone di vendita servite da determinate unità locali, attraverso l'ottimizzazione degli aspetti logistici e distributivi, anche nell'ottica della riduzione dei costi di carburante.




Valutate tutte le diverse misure di intervento, risulta pertanto necessario procedere ad una riduzione di personale pari a venti (20) unità, da attuarsi entro i termini previsti dall'art. 24, comma 1, della Legge 223/91, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo.


Si è convenuto che l'unico criterio con il quale procedere alla riduzione di personale sarà quello della non opposizione al licenziamento da parte dei lavoratori.

Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti intendono esperito positivamente l'esame congiunto di cui all'art. 4, comma 6, della Legge 223/91.

bofrost* Italia S.p.A.



Filcams - CGIL



Fisascat - CISL



Uiltucs - UIL

